

# Tribunale di Pistoia

Il Collegio nella seguente composizione:

dott.ssa Maria Iannone	Presidente
dott.ssa Lucia Leoncini	Giudice rel.
dott. Nicola Latour	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.10.2019, ha pronunciato il seguente

## **DECRETO**

**I. G.** s.r.l. oppone lo stato passivo del fallimento C s.r.l. (R.F. n. Tribunale di Pistoia) nella parte in cui non ha ammesso in privilegio il credito dell'opponente per la minor somma di euro 14.256,20 su quella complessiva di euro 29.346,94 ammessa tutta in chirografo: in particolare, la decisione del g.d. viene impugnata laddove non ha riconosciuto spettare il privilegio ex art. 2752 c.c. e art. 16 d.lgs. n. 504/1995 come modif. dall'art. 34sexies co. 1 d.l. n. 179/2012 sulle somme addebitate a titolo di rivalsa sulla C s.r.l. a fronte delle accise corrisposte dalla G.

s.r.l. allo Stato per le forniture di carburante erogate alla società fallita. Ciò sulla base della motivazione per cui non è stata prodotta dalla società istante fattura con separata indicazione dell'accisa ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 504/1995 cit..

Nel presente giudizio non si è costituita la Curatela, nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti di ricorso introduttivo e decreto di fissazione d'udienza, e l'istruttoria si è svolta in via documentale e con l'assunzione di prova per testi.

**II.** Reputa il Collegio che l'opposizione sia meritevole di accoglimento.

Il credito vantato dalla G. s.r.l., accertato in d.i. n. emesso dal Tribunale di Pistoia il e dichiarato esecutivo in data (cfr. doc. fasc. ricorrente) trae origine da forniture di carburante e prodotti petroliferi effettuate in favore della società fallita nei mesi da giugno a ottobre 2016. Detti beni sono assoggettati, al momento della loro immissione in consumo, all'accisa gravante sugli oli minerali e prodotti

energetici di cui al T.U. Accise d.lgs. n. 504/1995: per effetto del fenomeno della traslazione del tributo, il soggetto passivo (contribuente di diritto) “anticipa” l’imposta per conto del consumatore (contribuente di fatto), sul quali si rivale al momento della riscossione del prezzo di vendita.

In un simile contesto, l’art. 16 co. 3 d.lgs. n. 504/1995 prevede che *“I crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa e dai titolari di licenza per l’esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall’art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all’ammontare dell’accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione”*.

Orbene, è dato incontestato - né, per vero, messo in discussione dal g.d. nel provvedimento qui impugnato - che il credito vantato dall’opponente di cui si tratta in questa sede sia assoggettato ad accisa : tuttavia, non coglie nel segno l’argomentazione dell’opponente che si incentra sull’inciso *“comunque corrisposto”* contenuto nell’art. 16 co. 3 T.U. Accise cit. poiché esso si riferisce alle modalità di corresponsione e non a quelle di rendicontazione contabile, con riferimento alle quali la norma richiede che l’accisa addebitata in rivalsa *“risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione”*. E per l’appunto proprio la mancanza di detto requisito ha determinato la decisione di rigetto del g.d., non avendo la G. s.r.l. prodotto documentazione di tal genere.

Al riguardo, non si può però prescindere dal dato parimenti normativo – in particolare, si veda l’art. 1 co. 3 D.P.R. n. 444/1997 – per cui i gestori di impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione, come l’odierna opponente, non possono emettere fattura per la cessione di tali prodotti, ad eccezione delle ipotesi tassative indicate nell’art. 6 D.P.R. cit. che nulla hanno a che vedere con il rapporto commerciale qui in discussione (esse comprendono, infatti, le cessioni di carburante effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi).

Pertanto, si sarebbe di fronte ad un assurdo giuridico ove la legge riconoscesse il privilegio solo per le accise separatamente evidenziate in

fattura e, allo stesso, tempo, vietasse per determinati soggetti di emettere fattura: assurdo giuridico definibile tecnicamente come irrazionale “disparità di trattamento” che, ove non risolvibile per il tramite dell’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in parola, renderebbe non manifestamente infondata la questione della relativa conformità all’art. 3 Costituzione.

In questo senso, a parere del Collegio è possibile fornire una lettura dell’art. 16 co. 3 d.lgs. n. 504/1995 in linea con i principi costituzionali, specialmente art. 3 Cost., e allo stesso tempo compatibile con la lettera della legge siccome ricomprensibile in essa sulla base degli ordinari canoni interpretativi.

La fattura, infatti, è istituto giuridico propriamente attinente al comparto dell’IVA (art. 21 del D.P.R. n. 633/1972) e risponde alla funzione di consentire il conseguimento della neutralità di tale tributo, che il legislatore ha ritenuto di fondare su un meccanismo di rivalsa e detrazione impostato (come condizione necessaria, ancorché non sufficiente) su basi formali e cartolari che, appunto, trovano nella fattura lo strumento di incorporazione. La circostanza per cui la larga maggioranza delle operazioni d’impresa costituisce anche operazione rientrante nel campo applicativo dell’IVA (per quanto eventualmente non imponibili o esenti) ha fatto sì che l’ordinamento, in generale (si pensi all’art. 634 c.p.c.), e il sistema tributario, in particolare (si pensi all’utilizzo della fattura come presupposto per la deducibilità dei costi ai fini reddituali), abbiano conferito alla fattura una forma di efficacia probatoria privilegiata, con conseguente possibilità di utilizzo del riferimento a essa per sineddoche del concetto di prova cartolare dell’esistenza di un rapporto nei documenti utilizzati ai fini di rendicontazione contabile.

Il carattere tecnico o improprio del riferimento alla fattura va, quindi, desunto dalla funzione che essa riveste nell’economia della disposizione entro cui viene richiamata.

Nel caso di specie, appare evidente che non assume rilievo il regime dell’operazione ai fini IVA, ma esclusivamente la funzione documentale della fattura. Conseguentemente, per un verso, esce confermato che la situazione dei soggetti che il comparto IVA esclude dall’emissione di fattura (quali i distributori stradali di carburante, che vengono in rilievo nella specie) non ha ragione di essere trattata diversamente da quella degli altri soggetti passivi dell’accisa e, per altro verso, ciò richiede di intendere il riferimento alla separata indicazione in fattura della rivalsa dell’accisa di cui all’art. 16 co. 3

d.lgs. n. 504/1995 come separata indicazione della rivalsa nei documenti utilizzati ai fini della rendicontazione contabile, senza quindi distinguere i casi in cui questa debba (o possa) avvenire con strumenti diversi dalla fattura di cui all'art. 21 D.P.R. n. 633/1972.

Così, è conforme alla *ratio* della legge ritenere assolto il requisito di cui all'ultimo inciso dell'art. 16 co. 3 cit. tramite elementi probatori diversi dalla fattura, dai quali risulti come l'accisa sia stata assolta e traslata sul consumatore finale quale parte del prezzo di vendita del prodotto, e purché vi sia a monte o in qualche segmento intermedio della catena commerciale un documento contabilmente rilevante contenente l'indicazione dell'accisa o comunque la dichiarazione per cui il prezzo di vendita è comprensivo della stessa.

All'interno di tale inquadramento generale vanno valutate le risultanze probatorie del presente giudizio, ove la società opponente:

a) ha prodotto contratto di fornitura con S S.p.a. (cfr. fasc. ricorrente), società cedente il prodotto alla G. s.r.l., ove è previsto (art. 6 contratto) che la S venderà i carburanti al "gestore comodatario" *"al prezzo di Listino Rete della S /T ... al netto dell'Iva ..."* laddove il prezzo di Listino Rete S /T è quello indicato nella Convenzione stipulata il 14.7.2016 tra la T S.p.a., società distributrice del prodotto petrolifero, e la S S.p.a., società rivenditrice, all'art. 4.1 ove si parla di *"prezzo di vendita dei carburanti benzina e gasolio al netto dell'Iva, comprensivo delle accise ..."* (cfr. all. 2a, 2b, 3a doc. 5 fasc. ricorrente) e simile previsione è contenuta anche nelle Convenzioni stipulate tra S S.p.a. e le compagnie distributrici E S.p.a. e S S.p.a. (cfr. fasc. ricorrente);

b) ha prodotto fatture di acquisto del prodotto da parte di S S.p.a. (doc. 6 fasc. ricorrente) con indicazione specifica dell'accisa nelle fatture di acquisto da T S.p.a. e S S.p.a., dal cui confronto con le fatture di vendita da S S.p.a. a G. s.r.l. nel periodo di riferimento (di cui all'all. fasc. ricorrente) si desume come il prodotto comprensivo dell'accisa acquistato da S S.p.a. sia il medesimo di quello poi venduto a G. e da questa a C s.r.l.;

c) ha depositato dichiarazione rilasciata dal Presidente della S S.p.a. che attesta come il prezzo del prodotto al momento della vendita a G. è comprensivo dell'aliquota accisa ( fasc. ricorrente);

d) ha indotto prove per testi da cui sono usciti ulteriormente comprovati i propri assunti, in particolare il direttore generale di S. S.p.a. ha riferito che S. compra il carburante da un deposito fiscale contenente prodotto ad accisa già assolta (ovvero già pagata allo Stato e incorporata nel prezzo di vendita pur se non specificamente indicata in fattura: peraltro, poiché l'accisa è predeterminata con decreto via via aggiornato, la stessa è agevolmente calcolabile in base all'importo totale della fattura) proveniente dalle compagnie petrolifere T. S.p.a., S. S.p.a. ed E. S.p.a. e, vieppiù, che se il prodotto non fosse ad accisa già assolta non sarebbe consegnato a S. perché non potrebbe essere immesso in consumo; la teste, dipendente della società, che tiene la contabilità della società opponente, ha confermato che il prezzo di acquisto del carburante corrisposto da G. s.r.l. in favore di S. S.p.a. è comprensivo dell'aliquota accisa calcolata nella misura fissa stabilita per legge e che il prezzo unitario indicato nelle fatture di acquisto del carburante del periodo di riferimento - giugno-ottobre 2016 - da S. S.p.a. e G.

s.r.l. è composto dal costo del carburante, dalla componente industriale, dal ricarico applicato da S. e dall'aliquota accisa, il tutto maggiorato dall'imposta iva, pertanto la G. ha pagato l'accisa al momento del pagamento delle fatture in favore di S. mentre per ogni rifornimento effettuato dalla C. s.r.l. la G. ha rilasciato scheda carburante - sotto forma di buoni crediti e di carte SINP - ove è stato indicato il prezzo unitario di vendita del carburante già comprensivo dell'aliquota fissa accisa. Tali prove testimoniali, pur non essendo di per sé rilevanti ai fini dell'art. 16 co. 3 d.lgs. n. 504/1995, appaiono comunque utili a corroborare l'interpretazione dei documenti indicati *supra sub a), b) e c)* e, in particolare, dei documenti di cui alla lett. *b)*, che si profilano decisivi nel senso di ritenere integrata nel caso di specie la prova cartolare, desumibile da documenti contabili, dell'avvenuto esercizio della rivalsa e della relativa entità.

Alla luce di tutti gli elementi probatori ora descritti e delle argomentazioni in diritto espresse, risulta legittima e fondata la richiesta della società opponente per l'ammissione in privilegio al passivo della C. s.r.l. della somma corrisposta da G. s.r.l. allo Stato a titolo di accisa sul carburante venduto alla società fallita per la somma di euro 14.356,20.

**III.** Quanto alle spese di lite, la novità della materia trattata per la quale non si rinvencono precedenti giurisprudenziali, né di merito né di legittimità, giustifica una pronuncia di compensazione integrale ex art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione al passivo del fallimento C

s.r.l. promossa da G. s.r.l., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento della proposta opposizione così provvede:

1) dispone la modifica dello stato passivo del fallimento C s.r.l. di

cui al R.F. n. Tribunale di Pistoia, ammettendo il credito vantato da

G. s.r.l. in via privilegiata ex art. 2752 c.c. e art. 16 d.lgs. n.

504/1995, per la somma di euro 14.356,20;

2) dispone la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 3.10.2019

Il giudice rel.

dott.ssa Lucia Leoncini

Il Presidente

dott.ssa Maria Iannone